



Verona, 17 AGO. 2017

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo

COMUNE DI GARDA
LUNGOLAGO REGINA ADELAIDE, 15
37016 GARDA (Verona)

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI VERONA, ROVIGO E VICENZA

Prot. N. 19496	Allegati	Risposta al foglio del	25/07/2017	N.	9746
Class. 34.19.07		Prot. Sabap del	27/07/2017	N.	17783
Fascicolo Garda		Sottofascicolo	Amministrazione Comunale		

Lettera inviata solo tramite posta elettronica
ai sensi dell'art. 47, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

OGGETTO: GARDA(Verona) - Variante al "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" - Tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 s. m. e i. - Parte II Beni Culturali - Artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i. - Parere

COMUNE DI GARDA	
25 AGO. 2017	
PROT. N° 11019	CAT. VI

ALLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL
PATRIMONIO CULTURALE
C/O SEGRETARIATO REGIONALE
MiBACT DEL VENETO
sr-ven.corepacu@beniculturali.it

Con riferimento alla richiesta presentata da codesta Amministrazione in data 26/07/2017 ed acquisita al nostro protocollo n. 17783 del 27/07/2017 con la quale vengono sottoposti al parere di questa Soprintendenza alcuni aggiornamenti e correzioni al "Regolamento e criteri tecnici per l'installazione degli elementi di arredo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" del centro storico di Garda;

Visti gli artt. 52 e 106 comma 2 bis del D. Lgs. 42/2004 e s.m. e i.

Vista la direttiva 10/10/2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali, concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;

Vista la legge n. 106 del 29/07/2014 recante disposizioni vigenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo;

Considerato che le aree del centro storico del Comune di Garda, interessate dalle occupazioni ad uso plateatico, sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 comma 4, lettera g), fintantoché non sia effettuata la verifica del loro interesse culturale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del citato Decreto legislativo;

Visti i precedenti agli atti ed in particolare i pareri espressi da questa Soprintendenza il 15/12/2015 con nota prot. n. 26966, il 18/07/2016 con nota prot. n. 16859, e il 27/09/2016 con nota prot. n. 22829;

Considerata la modesta entità delle modifiche apportate al regolamento precedentemente elaborato da codesta Amministrazione;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole in merito alla versione definitiva del suddetto regolamento, ribadendo, nel contempo, le condizioni già espresse con i pareri sopra citati.

Il SOPRINTENDENTE
(Fabrizio Magani)

Il responsabile dell'istruttoria
a.t. arch. Andrea Schettino

rl 11/08/17 - 20170727-0017783-Garda-Amministrazione Comunale

